

Ai ns Clienti

San Benedetto del Tronto, 31/05/2016

VIDEOSORVEGLIANZA & PRIVACY

In data 14/04/2016 è stato approvato un nuovo REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE che sostituisce quello del 2010, di seguito riportiamo principali punti e relative sanzioni.

Violazione della disciplina sui tempi di conservazione delle immagini	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 30.000 a € 180.000 (Prov. 08.04.2010 – 3,4 – ar. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina sulle misure minime di sicurezza (NB: La nomina degli incaricati autorizzati ad accedere all'impianto di videosorveglianza, trattandosi di un trattamento che si svolge con strumenti elettronici, è misura minima di sicurezza così come prescrive l'articolo 34.1, lettera d).	L'omessa adozione di misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 10.000 a € 120.000 (ar. 162, comma 2 bis codice Privacy). Inoltre, integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del Codice Privacy (arresto sino a due anni). (Prov. 08.04.1010, - 3,3,2)
Violazione della disciplina che prevede, in presenza di diverse competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, la configurazione di diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Si fa riferimento al caso in cui il titolare non ha individuato diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare altre operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, modificare lo zoom, ecc.	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Prov. 08.04.2010, 3.3.2. con riferimento al 3.3.1 lettera a-art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina che impone limitazioni ai soggetti abilitati a visionare le immagini sia in tempo reali che differito.	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Prov. 08.04.2010, 3.3.2 con riferimento al 3.3.1 lettera b – art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)

Violazione della disciplina che impone l'abolizione di misure tecniche o organizzative per la cancellazione delle immagini allo scadere del termine previsto.	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Prov. 08.04.2010, 3.3.2 con riferimento al 3.3.1 lettera c – art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina che impone l'accesso di soggetti deputati alla manutenzione dell'impianto alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Prov. 08.04.2010, 3.3.2 con riferimento al 3.3.1 lettera d – art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina che impone in caso di utilizzo di apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche l'utilizzo di sistemi di protezione contro i rischi di accesso abusivo di cui all'articolo 615 ter c.p.	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Prov. 08.04.2010, 3.3.2 con riferimento al 3.3.1 lettera e – art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina secondo la quale la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscono la riservatezza.	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Prov. 08.04.2010, 3.3.2 con riferimento al 3.3.1 lettera f – art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina secondo la quale la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessione wireless deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Prov. 08.04.2010, 3.3.2 con riferimento al 3.3.1 lettera f – art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina in materia di notificazione (omessa notificazione o indicazione di notizie incomplete)	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Prov. 08.04.2010, 3.2.3 art. 163, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina in materia di informativa ex art. 13 Codice Privacy. Omessa o incompleta informativa (ad esempio, mancata indicazione del titolare del trattamento, della finalità perseguita, del collegamento con le forze di polizia). Omessa o inadeguata informativa al singolo lavoratore in merito ai dati personali raccolti tramite l'impianto di videosorveglianza.	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Prov. 08.04.2010, 3.1.2 art. 161, comma 2 ter Codice Privacy)
Controllo illecito per violazione dell'articolo 4 dello Statuto.	La violazione comporta, oltre al reato previsto dall'articolo 38 dello statuto, anche il reato di trattamento illecito dei dati personali qualora vi sia il dolo specifico. In questo caso si applica la sanzione penale prevista dall'articolo 167 del Codice Privacy, che prevede la reclusione da 6 a 24 mesi (comma 1) o la reclusione da 1 a 3 anni (comma 2). A questa va aggiunta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 162 comma 2 bis del d.lgs n. 196/2003 che prevede la sanzione

	<p>del pagamento di una somma da 10.000 a 120.000 euro.</p> <p>Per effetto del richiamo operato dal Provv. 08.04.2010 alla disciplina statutaria il mancato rispetto comporta l'applicazione dell'articolo 162 comma 2 ter del codice Privacy (sanzione amministrativa da 30.000 a 180.000 euro).</p>
<p>Violazione delle garanzie previste dallo statuto dei lavoratori:</p> <p>a) All'interno degli edifici e in ogni altro contesto dove si svolge la prestazione lavorativa (es. zone di carico o scarico merce);</p> <p>b) Alle telecamere installate sui veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto delle persone;</p> <p>c) Alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente e taxi (qui le telecamere non devono riprendere in maniera fissa la postazione di guida)</p>	<p>La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Provv. 08.04.2010, 4.1 art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)</p>

Restiamo a disposizione per qualunque valutazione, ampliamento e rilascio documentazione inerente ai vostri impianti.

Distinti saluti

PRO.TEC. DI MARIOTTI PIERLUIGI & C. SNC
Mariotti Pierluigi



note: Tabella Sanzioni (Fonte: E-book La Videosorveglianza sui luoghi di lavoro, IPSOA, 2014)